

UNIONE DEI COMUNI "MEGLIADINA", MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PADOVA)

Delibera Consiglio dell'Unione Megliadina n. 9 del 27 novembre 2012

Adeguamento normativo e modifica dello statuto dell'Unione a seguito della nuova definizione delle funzioni fondamentali dei Comuni stabilite dal D.L. 95/2012 e convertito con L. 135/2012.

VISTO l'art. 19, comma 1, lett a) del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con la Legge 135 del 7 agosto 2012, che recita testualmente:

".....sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico

comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.";

VISTO l'art. 19, comma 1, lett a) del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con la Legge 135 del 7 agosto 2012, che recita testualmente:

b) il comma 28 e' sostituito dal seguente: "28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più

isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.";

VISTO altresì l'art. 32, commi 1,2, 3, 5,7 del T.U.E.L. così come modificato dal D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con la Legge 135 del 7 agosto 2012 ;

VISTO lo schema (allegato A) dello statuto modificato con evidenziate le modifiche apportate e considerato che tali modifiche sostanzialmente lo adeguano alle normative vigenti;

SI PROPONE

- 1 - di approvare le modifiche apportate allo Statuto dell'Unione dei Comuni Megliadina in adeguamento al D.L. 95/2012;
- 2 - di inviare lo Statuto, così come modificato, ai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione, per i provvedimenti conseguenti.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta in oggetto:

Il consigliere Gusella rileva che vi è una incongruenza nella formulazione del comma 4 dell'art. 14 "Composizione del Consiglio dell'Unione" dell'approvando Statuto in ordine al numero dei consiglieri che entrano a far parte del Consiglio dell'Unione in quanto la norma statale lo vincola a quello previsto per gli Enti della medesima popolazione residente.

Il Presidente a questo punto ritiene la proposta accoglibile provvedendo alla modifica del comma 4 dell'art. 14 nei termini seguenti :

I componenti del Consiglio dell'Unione sono eletti tra i componenti dei Consigli Comunali associati.

Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero complessivo di membri non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione stessa (art. 32 comma 3, ultimo periodo tuel, come modificato dal d.l. n. 95/2012)

I Consiglieri dell'Unione sono nominati dai Consigli Comunali dei Comuni soci nel numero previsto dalla normativa vigente, garantendo la presenza della minoranza

~~Ogni Comune partecipante all'Unione ha diritto all'assegnazione di tre consiglieri così distinti: due membri in rappresentanza della maggioranza e un membro in rappresentanza delle minoranze considerate nel loro insieme~~

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista la proposta di deliberazione in discussione e la modifica testé apportata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

Con la seguente votazione:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 1

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 14

VOTI FAVOREVOLI: n. 13

VOTI CONTRARI: n. -

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con le modifiche testè riportate.

Responsabile di servizio Gianfranco Ortolan